

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2420 del 06/05/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da Arpae - AACM (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-3498 del 18/06/2025 relativa all'impianto sito in Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091/B (Fg.52 mp 197), richiesta dalla società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC. AGR. A RL. per l'attività di produzione di biometano.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2558 del 06/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno sei MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da Arpae - AACM (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-3498 del 18/06/2025 relativa all'impianto sito in Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091/B (Fg.52 mp 197), richiesta dalla società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC. AGR. A RL. per l'attività di produzione di biometano.

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-3498 del 18/06/2025, adottata da Arpae - AACM e rilasciata dal SUAP del Comune di Medicina con provvedimento Atto Monocratico n. 323 del 07/07/2025 e con scadenza di validità in data 06/07/2040 alla società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL. (C.F. 02825841204 e P.IVA 02825841204), per area di gestione dell'attività di produzione di biometano svolta presso l'impianto in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente Arpae - AACM};
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Medicina};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AACM};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente Arpae - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Medicina};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Medicina in data 03/10/2025 e acquisita da Arpae con PG/2025/203219 del 17/11/2025 (**pratica Sinadoc 36007/2025**) dal procuratore della società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL. (C.F. 02825841204 e P.IVA 02825841204), con sede legale in Comune di Medicina (BO), Via Lame n. 118, per Modifica in forma di variante in corso d'opera dell'impianto già autorizzato con P.A.S. Comunale (Atto Det. n. 765 del 20/12/2024) e conseguenti modifiche della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di biometano svolta presso l'impianto sito in Comune di Medicina, via San Salvatore n. 2091/B (Fg. 52 mp. 197), in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Medicina};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica rappresentata al vigente provvedimento di AUA, deve considerarsi non sostanziale per modifica del layout di alcune sezioni dell'impianto, modifica dei tracciati dei fossi perimetrali e miglioramento delle arginature esistenti, spostamento di alcune strutture, sostituzione del sistema di cogenerazione e caldaia di emergenza, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni delle matrici ambientali di utilizzazione agronomica già autorizzata.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di “*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*” e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- “*DECRETO ODORI*”, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l’acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.
- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AACM con nota PG/2025/226938 del 19/12/2025 comunicava al Comune di Medicina, alla società istante ed ai Soggetti interessati l'esito positivo della propria verifica di correttezza formale e di completezza documentale della comunicazione di Modifica non Sostanziale di AUA e pertanto avviava il relativo procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiedendo ai Soggetti medesimi (Comune di Medicina, Consorzio delle Bonifica Renana e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri / nulla osta di competenza aggiornati;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di aggiornamento dell'AUA vigente e di seguito indicati: di

- Parere idraulico per la matrice scarichi in acque superficiali del Consorzio di Bonifica Renana (PG/2026/76099 del 27/04/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna attestante la NON sostanzialità delle modifiche rappresentate relativamente alle matrici già autorizzate con provvedimento AUA vigente (PG/2025/231897 del 31/12/2025);

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il Comune di Medicina, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza;

CONSIDERATO inoltre che, in ragione di quanto espresso in sede di istruttoria le modifiche alle matrici ambientali, così come autorizzate con DET-AMB-2025-3498 del 18/06/2025, sono da considerarsi NON sostanziali e non suscettibili di un aggiornamento delle prescrizioni in vigore così come contenute nei relativi Allegati B-C-D-E.

CONSIDERATO inoltre che il Consorzio della Bonifica Renana con proprio parere idraulico Prot.n.5969 del 27/04/2026, pur ritenendo NON sostanziale la modifica rappresentata, ha ritenuto opportuno provvedere ad un integrazione/aggiornamento delle prescrizioni già espresse con proprio precedente parere già allegato al provvedimento di AUA vigente, pertanto si rende necessario provvedere all'aggiornamento del vigente Allegato A

DATO ATTO che, ai fini della verifica antimafia per i procedimenti di Modifica non Sostanziale attivati direttamente da Arpae, le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 prevedono attività amministrativa preliminare al rilascio del provvedimento solo nel caso di modifica alla matrice Comunicazione in materia di Rifiuti;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 52,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue meteoriche di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.4.1.1 pari a € 26,00

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae, è stato emesso e notificato direttamente alla società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica non Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL., per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano svolta presso l'impianto in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione della Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, n. DET-2024-406 del 29/05/2024 con cui è stato conferito al geom. Siro Albertini l'Incarico di Funzione Unità AUA ED ACQUE REFLUE;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1

del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica non Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2025-3498 del 18/06/2025**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL. (C.F. 02825841204 e P.IVA 02825841204) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Medicina, Via San Salvatore n. 2091/B (Fg. 52 mp. 197), del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 06/07/2040**, relativamente alla modifica del seguente titolo abilitativo settoriale, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **nel Allegato A aggiornato** di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento"* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
- DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- DI TRASMETTERE la presente determina di adozione di Modifica non Sostanziale di AUA alla società istante, al SUAP del Comune di Medicina e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli

eventuali adempimenti di rispettiva competenza;

6. DI STABILIRE che il presente provvedimento di Modifica non Sostanziale di AUA, una volta trasmesso da Arpae alla società istante, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2025-3498 del 18/06/2025, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo.
7. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ARPAE
AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA
L'Incarico di funzione Unità AUA ED ACQUE REFLUE

Siro Albertini
(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A RL.
Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091 (Fg. 52 mp. 197)

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 in acque superficiali (Scolo Fosso Villa – Gestore Consorzio della Bonifica Renana) classificato come “scarico di acque meteoriche di dilavamento” costituito dalle acque di seconda pioggia in uscita dal sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento originate dai piazzali di transito delle aree potenzialmente sporche sono dotati di rete fognaria di raccolta delle acque di prima pioggia.

Le acque meteoriche sono inviate alla vasca di trattamento acque di prima pioggia, (i reflui vengono suddivisi dal sistema Timer- sensore di pioggia in base al tempo trascorso dall'inizio dell'evento piovoso) quindi le seconde piogge confluiscono al fossati di laminazione, dotati di paratia manuale atta a contenere eventuali sversamenti, e successivamente al nuovo bacino di laminazione (invaso scavato nel terreno); i fossi di laminazione sono dotati di paratie che li collegano al reticolo idrografico superficiale.

Le saracinesche di intercettazione dello scarico su corpo idrico superficiale intercettano le acque che provengono dal nuovo bacino di laminazione e le acque scolanti dai terreni agricoli confinanti con gli stessi.

Le acque di prima pioggia e le acque provenienti dalle trincee per lo stoccaggio di insilati, e pollina e dalla sezione di separazione del digestato sono, mediante rete dedicata inviate all'impianto di digestione anaerobica

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico denominato S2 di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso spogliatoio (competenza amministrativa del Comune di Medicina. Vedi Allegato B al presente atto).

3. Prescrizioni

- a) Per lo scarico delle acque meteoriche in entrata alla vasca di laminazione, costituito dall'unione delle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia, acque provenienti dai pluviali, e acque di dilavamento di zone non sporche, dovrà essere effettuato un campione annuale che dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006- parte terza limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali.
- b) Il punto di scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere dotato di apposito ed idoneo pozzetto di ispezione /campionamento di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta. Il pozzetto dovrà essere sempre accessibile e ubicato immediatamente a monte dell'immissione nel bacino di laminazione. Tale pozzetto dovrà essere inoltre identificato e reso sempre accessibile, così come tutti i punti di scarico dell'impianto.
- c) Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà avvenire dopo 48-72 ore dall'evento meteorico.
- d) Nell'area impermeabile dove insiste la zona di sanificazione lavaggio/ruote, dovrà essere prevista ed installata una valvola automatica o manuale che, in fase di non utilizzo della disinfezione, devia le acque meteoriche al corpo idrico superficiale o ai fossi di laminazione, affinché lo smaltimento del rifiuto liquido sia solo quello legato alla sanificazione. Dovrà essere presentata una nuova planimetria aggiornata con la rete di smaltimento delle acque della zona di lavaggio ruote, comprensiva della valvola di deviazione.
- e) Il Titolare dello scarico è tenuto al rispetto di quanto contenuto nei pareri idraulici Prot.n. 13397 del 18/10/2024 e Prot.n. 5969 del 27/04/2026 espressi dal Consorzio della Bonifica Renana, Ente gestore del corpo idrico ricettore (Fossa Villa), così come riportati nel presente Allegato , nonché alla regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione richiedendo, se non già acquisita, la concessione consortile alla immissioni di acque reflue in fosso di Bonifica.
- f) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 1. le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 2. i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);

3. i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 4. siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 5. l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 6. lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 7. la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 8. durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
 9. di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- g) Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, indicate dal Consorzio della Bonifica Renana con proprio parere del 18/10/2024 (prot.n. 13397), facente parte integrante del presente Allegato
- h) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- i) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- j) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità

dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

k) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 31428/2024).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica PAS e AUA (agli atti di ARPAE in data 16/12/2025 al PG/2025/223608).
- Elaborato "B.1 - Relazione Descrittiva" datata Ottobre 2025 (agli atti di ARPAE in data 16/12/2025 al PG/2025/223608).
- Elaborato "E.1 - Relazione Modifica AUA" datata Ottobre 2025 (agli atti di ARPAE in data 16/12/2025 al PG/2025/223608).
- Elaborato "B.11 - Planimetria Rete fognaria" datata Ottobre 2025 (agli atti di ARPAE in data 16/12/2025 al PG/2025/223608).
- Elaborato "G.2 - Planimetria Invarianza Idraulica" datata Ottobre 2025 (agli atti di ARPAE in data 16/12/2025 al PG/2025/223608).

Pratica Sinadoc n. 36007/2025

Documento redatto in data 28/04/2026



Settore Manutenzione
del reticolo idraulico ed irriguo
e Istruttorie tecniche
MV/CB

Spett.le

**AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

E P.C. Spett.

COMUNE DI MEDICINA

PEC

suap@pec.comune.medicina.bo.it

**OGGETTO: Scarichi indiretti di acque meteoriche nello Scolo Fossa Villa, derivanti dall'impianto di produzione di energia elettrica da biogas della società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.A, sito in Via San Salvatore 2091, in Comune di Medicina (BO).
Parere Idraulico (Codice pratica: 202411909).**

Vista l'istanza acquisita in data 16/09/2024 al prot. n. 11909 trasmessa dal Arpae per il rilascio di parere per n.1 scarico diretto di acque meteoriche nello Scolo Fosso Villa, in Via San Salvatore 2091, in Comune di Medicina (BO).

Premesso che:

- l'area sulla quale saranno realizzate le opere in oggetto ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: (https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=240);
- con DGR n. 567/2003 - e successivi aggiornamenti - la Regione Emilia Romagna ha approvato il PSAI (*Piano Stralcio per l'Assetto del Sistema Idraulico del Reno*) al fine di

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it

Aderente a:





conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico e di salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e Santerno, del suo bacino imbrifero e di tutte le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi;

- secondo quanto riportato dall'art. 20 del PSAI, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso dell'acqua, è previsto, nelle zone di espansione, la realizzazione di sistemi di raccolta dedicati alla laminazione con volumi pari ad almeno 500 mc per ha di superficie trasformata/drenata e accorgimenti tecnici a garanzia dell'invarianza idraulica, che vincolino la portata scaricabile nei canali di bonifica ad un valore massimo di 10 l/s per ettaro afferente allo scarico. (per le aree PSAI Samoggia 100 m³ zona B/ 200 m³ zona A, vedi tav. 1.1 e 1.2). Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:
 - permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 - destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.

Considerato che la documentazione tecnica allegata alla richiesta riporta che gli scarichi non recapitano direttamente in corso d'acqua superficiale del Consorzio della Bonifica Renana, ma raggiungono lo scolo consorziale Fosso Villa dopo aver percorso una rete di scolo privata.

Considerato inoltre che:

- lo scolo Fosso Villa è canale di bonifica con funzione prevalente di scolo;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica;

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it

Aderente a:





- siamo in attesa che vengano emanate le “Linee guida” previste al comma 6 dell’Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell’acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti);

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** in merito a n. 1 scarico indiretto di acque meteoriche nello scolo Fosso Villa raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente

Si prega di inviare allo scrivente Consorzio l’Autorizzazione allo scarico rilasciata dall’Ente di competenza.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all’indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, **Ing Cristiano Bani (tel 3894393808)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
GESTIONE OPERATIVA PIANURA
(Ing. Ilihc Ghinello)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:



Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA ed e' conservato dalla stessa.

Firmato da: GHINELLO ILIHC in Data 17/10/2024 16:28:22 UTC +2





1925-2025

Settore Manutenzione del reticolo idraulico/irriguo
e Istruttorie tecniche
MV/CB

Spett.le

COMUNE DI MEDICINA

PEC:

suap@pec.comune.medicina.bo.it

E p.c. Spett. ARPAE-AACM

PEC: bologna@pec.arpae.it

OGGETTO: Richiesta parere idraulico per procedimento multidisciplinare (comma 5 art.4 D.P.R. n.59/2013) riguardante PAS (art.8 D.lgs. 190/2024) per Variante in corso d'opera e Modifica non sostanziale AUA per l'impianto di produzione biometano sito in Comune di Medicina (BO) via San Salvatore n. 2091/B. Parere Idraulico (Codice pratica 202516713)

Vista l'istanza acquisita agli atti del Consorzio in data 17/11/2025 al prot. n°17/11/2025, inoltrata dal Comune per il rilascio di parere idraulico in merito al procedimento multidisciplinare (comma 5 art.4 D.P.R. n.59/2013) riguardante PAS (art.8 D.lgs. 190/2024) per Variante in corso d'opera e Modifica non sostanziale AUA per l'impianto di produzione biometano sito in Comune di Medicina (BO) via San Salvatore n. 2091/B.

Premesso che:

- l'area oggetto di intervento ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link:

https://servizi.bonificarenana.it/media/files/Regolamento_polizia_idraulica_Bonifica_Renana.pdf

- l'intervento ricade all'interno del bacino dello Scolo Fosso Villa;
- con DGR n. 567/2003 - e successivi aggiornamenti - la Regione Emilia Romagna ha approvato il PSAI (Piano Stralcio per l'Assetto del Sistema Idraulico del Reno) al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico e di salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e Santerno, del suo

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:





bacino imbrifero e di tutte le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi;

- secondo quanto riportato dall'art. 20 del PSAI, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso dell'acqua, è previsto, nelle zone di espansione, la realizzazione di sistemi di raccolta dedicati alla laminazione con volumi pari ad almeno 500 m³ per ha di superficie trasformata e accorgimenti tecnici a garanzia dell'invarianza idraulica, che vincolino la portata scaricabile nei canali di bonifica ad un valore massimo di 10 l/s per ettaro afferente allo scarico. Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:

- permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta;

- con D.Lgs 49/2010 è stata recepita la Direttiva 2007/60/CEE, che ha introdotto il Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), con la finalità di costruire un quadro omogeneo al livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche;

- gli elementi fondamentali del PGRA sono le mappe di pericolosità e rischio, che ne costituiscono il quadro conoscitivo. In esse il territorio dell'Emilia – Romagna è suddiviso in quattro ambiti: RP – Reticolo Idrografico Principale (di competenza regionale), RSP – Reticolo Secondario di Pianura (di competenza consortile), RSCM – Reticolo Secondario Collinare e Montano e ACM – Aree Costiere Marine (di competenza regionale). A tal proposito, si precisa che le mappe di probabile inondazione del PGRA, per quanto riguarda il reticolo secondario di Pianura, classificano l'intera area in tre fasce di pericolosità: P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi), P2 (alluvioni poco frequenti – Tr 100 - 200 – media probabilità), P3 (alluvioni frequenti – Tr 20 - 50 – elevata probabilità). Link:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/layer-cartografici-taglio-per-comune#BOprov>

- con DGR 1300/2016 è stato approvato il documento tecnico “Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni con particolare riguardo alla pianificazione di emergenza, territoriale ed urbanistica, ai sensi dell’art. 58 dell’Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell’art. 22 dell’Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del “*Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta)*”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015.

Dato atto che:

- in data 18/10/2024 è stato rilasciato parere favorevole in merito a n. 1 scarico indiretto di acque meteoriche nello scolo Fosso Villa raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

- In data 09/09/2024 con prot. 11699 è stata redatta richiesta di integrazioni al procedimento oggetto d’esame;

- in data 14/11/2024 con prot. n. 14806 è stato rilasciato parere non favorevole alla Procedura Abilitativa Semplificata (D.lgs. n. 28/2011) Prot.n. 16709/2024 del 08/08/2024 e successivi protocolli parti integranti, per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di un impianto di produzione biometano attraverso la riconversione dell’esistente impianto di biogas;

- in data 04/12/2024 con prot. n. 15826 è stato rilasciato parere idraulico favorevole alla Procedura Abilitativa Semplificata (D.lgs. n. 28/2011) Prot.n. 16709/2024 del 08/08/2024 e successivi protocolli parti integranti, per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione biometano attraverso la riconversione dell’esistente impianto di biogas sito in via San Salvatore n. 2091/B, nel Comune di Medicina(BO).

Considerato che gli elaborati tecnici allegati alla richiesta riportano che:

- la superficie complessiva delle zona oggetto di intervento è pari a circa 5 ettari, tuttavia le superfici soggette a trasformazione ammontano a mq 16.196; inoltre è previsto l’ampliamento all’attuale sistema di laminazione mediante un invaso a cielo aperto, con capienza di volume utile pari a 1000 mc, è dotato di scarico, del diametro di 150 mm;

- è previsto lo scarico diretto diretto mediante tubazione del diametro di 315 mm all’interno dello scolo Fosso Villa;

- come misure di mitigazione è prevista la realizzazione di un'arginatura perimetrale all'area di intervento;
- il progettista assevera che l'aumento del Rischio da Alluvione calcolato può considerarsi non significativo, pertanto gli interventi presentati risultano non comportare un aggravio del rischio idraulico dell'area studiata.

Considerato inoltre che:

- il canale di bonifica che può essere una fonte di rischio è lo Scolo Fosso Villa;



- le mappe di pericolosità di inondazione del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) individuano che l'intervento in oggetto ricade all'interno di un'area classificata P2 ALLUVIONI MENO FREQUENTI (Tr100 – Tr200) per il reticolo secondario di Pianura;
- le mappe del rischio del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) individuano che l'intervento in oggetto ricade all'interno di un'area classificata R2 (Rischio moderato o nullo) per il reticolo secondario di Pianura;

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, questo Consorzio esprime **parere**



idraulico favorevole al procedimento multidisciplinare (comma 5 art.4 D.P.R. n.59/2013) riguardante PAS (art.8 D.lgs. 190/2024) per Variante in corso d'opera e Modifica non sostanziale AUA per l'impianto di produzione biometano, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- venga redatta ed ottenuta concessione consortile per tutte le opere interne alla fascia di tutela Consortile (Scarico, recinzione, etc.);
- venga sempre mantenuta sgombera da qualsiasi ingombro la fascia di rispetto consortile (5 metri a partire dal ciglio del canale);
- per quanto concerne le aree di verde compatto e verde pertinenziale, non influenti sulla stima dei volumi di laminazione secondo quanto imposto dal P.S.A.I., le stesse non dovranno prevedere collegamento alcuno con la rete fognaria esistente e a tale tutela dovranno essere perimetrate da cordoli a quote superiori rispetto al piano di verde stesso;
- il soggetto proprietario e gestore dovrà presentare allo scrivente Consorzio di Bonifica e al Comune di Medicina, il piano programmatico di manutenzione dell'invaso di laminazione approvato. Nel piano andranno indicati tutti gli interventi di manutenzione previsti per il mantenimento dell'efficienza idraulica dell'invaso e dei relativi dispositivi (valvole, pompe di sollevamento se previste, pozzetti di ispezione, etc...) con la relativa programmazione temporale.

Si precisa che:

- è disponibile una visualizzazione interattiva del comprensorio della Bonifica Renana, con indicazione delle principali strutture consortili (sede centrale e centri operativi, reticolo dei canali artificiali e delle condotte irrigue, impianti di scolo e irrigui e casse di espansione) al seguente link:

<https://servizi.bonificarenana.it/consorzio/dove.html>

- quanto fornito con la presente, non autorizza il richiedente alla realizzazione delle opere interferenti con i canali consortili, ma ne costituisce solo informativa tecnica per i progettisti. A tal proposito, per quanto riguarda le opere interferenti con lo scolo consortile Fosso Villa, il proponente sarà autorizzato all'esecuzione dei lavori, interferenti con la rete di bonifica, esclusivamente solo dopo il perfezionamento dell'atto, ovvero a seguito dell'assolvimento degli oneri amministrativi e della firma, dell'atto stesso, da ambo le parti;
- Prima dell'inizio dei lavori delle opere concessionate, il titolare dell'atto dovrà inoltrare allo scrivente, modulo di inizio lavori debitamente compilato. Tale modulo, si precisa, sarà inviato al proponente, allegato all'esemplare dell'atto di concessione;
- anche in fase di accantieramento (recinzione di cantiere, baracca o materiale di deposito) dovrà comunque essere mantenuta libera, da qualsiasi ingombro, la fascia di rispetto di metri 5,00

dal ciglio o dal piede della scarpata esterna del canale, in destra e in sinistra idraulica e garantito l'accesso per il transito dei mezzi consortili.

Si invita inoltre il proponente, se non già fatto, a verificare, per l'area oggetto di intervento, anche le mappe del rischio e di pericolosità di inondazione del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) per il reticolo principale, individuato da rii, torrenti e fiumi di competenza della Regione Emilia-Romagna.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti:

- Istruttore della pratica, **Ing. Cristiano Bani (tel 3894393808)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
GESTIONE OPERATIVA PIANURA
(Ing. Ilhc Ghinello)

*Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono
pieno valore legale e probatorio.*



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.